

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO, DELL'OSSO e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è uno dei pochi paesi che non prevede un corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, poichè dispone di un unico istituto statale, con sede a Roma, e di vari istituti pareggiati, i cui corsi sono tutti di durata triennale.

La qualificazione di istituzione pubblica solo per l'ISEF di Roma e il riconoscimento di istituti pareggiati per le altre sedi che man mano sono nate in diverse regioni, attraverso iniziative svariate, hanno determinato una situazione di eterogeneità di difficile giustificazione.

L'attribuzione all'educazione fisica e sportiva di un giusto rilievo culturale nel mondo della scuola permetterà, tra l'altro,

all'Italia, di integrarsi con le altre nazioni europee che hanno da decenni concepito il profilo professionale di educatore sportivo acquisibile al termine di un complesso ed integrale percorso formativo universitario.

Se si pensa alla integrazione del mercato delle professioni e al riconoscimento in tutto il territorio europeo dei titoli di studio conseguiti nei vari paesi, è evidente che la riforma degli ISEF si rende improcrastinabile altrimenti l'Italia si troverà in una situazione di disparità ingiustificata e dannosa.

Con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, si attribuì grado universitario agli istituti superiori di educazione fisica, ma non si crearono veri e propri corsi di laurea.

La nostra proposta, per i contenuti culturali e disciplinari attraverso cui ristrutturare il percorso formativo, per l'articolazione degli indirizzi e il raccordo con altri settori e facoltà universitarie, ci pare possa rispondere appieno al tipo di profilo professionale che è ipotizzabile in base alle trasformazioni culturali e sociali già avvenute nell'organizzazione del lavoro.

Le attività sportive e ricreative con funzione qualificativa e integrativa del tempo libero dei cittadini, assumeranno sempre più un ruolo significativo.

Chi può sottovalutare l'incidenza dell'educazione motoria, dell'educazione fisica e sportiva sulla formazione globale dei giovani? L'educazione fisica non è intrattenimento ma una disciplina che unitariamente ad altri settori è chiamata a completare il percorso educativo.

Tale riforma, in sintesi, mira a creare nuove figure di docenti dotati di un'istruzione a livello universitario che li abiliti a rendere un servizio fondamentale alla società, non solo nel campo dell'educazione fisica in senso sportivo, ma anche in direzione dei soggetti portatori di *handicap*, funzione finora svolta esclusivamente da scuole riabilitative private.

È dunque essenziale una figura professionale che sappia soddisfare pienamente questi bisogni.

Il corso di laurea può articolarsi in più indirizzi, tenendo presenti in particolare i campi dell'educazione fisica, dell'educazione motoria, dello sport.

È prevista pure la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà, secondo le norme dell'ordinamento universitario vigente, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione.

Una volta ricondotta la formazione degli operatori del settore nell'ambito universitario, vanno seguiti, a regime, i piani di sviluppo dell'università (di cui alla legge n. 168 del 1989).

In quella che possiamo definire fase transitoria, in prima applicazione della legge, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua approvazione, si istituisce la facoltà di scienze dell'educa-

zione fisica, motoria e dello sport presso l'Università «Tor Vergata» di Roma, con contestuale soppressione dell'ISEF statale di Roma.

Il testo del disegno di legge naturalmente prevede norme per regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per garantire i diritti degli studenti e degli insegnanti.

Per gli altri ISEF pareggiati si prevede - ai fini dell'istituzione della facoltà - la convenzione con l'università che ha sede nella stessa città (o regione). Per non creare inutili traumi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, si mantengono, almeno per tre anni, le collaborazioni e le contribuzioni che hanno consentito l'istituzione degli ISEF.

Passiamo ora a un sintetico esame dell'articolato che riproduce il proficuo lavoro svolto dalla 7ª Commissione permanente del Senato nel corso della 10ª legislatura.

L'articolo 1 indica nell'università, e specificatamente nella facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, la sede per la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva.

A tal fine, con decreto del Presidente della Repubblica vengono definiti: l'ordinamento didattico dei corsi di studio della nuova facoltà; la relativa durata non inferiore a quattro anni; la possibilità di articolazione del corso di laurea in più indirizzi; la programmazione degli accessi e relative procedure selettive; le aree disciplinari da includere nei *curricula* didattici; la possibilità di istituire corsi di diploma universitario di primo livello (articolo 2).

L'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è rapportata al piano triennale universitario (articolo 3). Oltre ai corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione (articolo 4).

L'articolo 5 detta norme per l'organizzazione didattica dei corsi: è prevista la possibilità di stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo, anche in eccedenza dei limiti previsti dall'ordina-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento universitario in determinati casi e senza maggiori oneri per le università; si dettano norme per i raggruppamenti delle aree disciplinari di insegnamento in settori scientifico-disciplinari; si disciplina l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature gestiti dai comitati di cui alla legge n. 394 del 1977; si fissa al 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria l'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari, ai sensi della legge n. 331 del 1985.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'Università «Tor Vergata» di Roma, in coincidenza con la soppressione dell'ISEF statale di Roma il cui patrimonio viene trasferito all'Università «Tor Vergata» di Roma con vincolo di destinazione alle attività della nuova facoltà.

Nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento vengono garantiti: per gli studenti iscritti all'ISEF, il proseguimento degli studi nonché la valutazione del curriculum ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dal nuovo ordinamento; per il personale docente, il diritto di essere utilizzato per un triennio con lo stesso stato giuridico e trattamento economico; per il personale tecnico e amministrativo, l'inquadramento nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale dell'università.

L'articolo 7 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento degli ISEF pareggiati.

L'università nel cui ambito è prevista l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica stipula con l'ISEF ubicato nel suo territorio una convenzione per l'utilizzazione delle strutture e attrezzature di proprietà degli ISEF e per la gestione, per un triennio, dei contributi degli enti promotori degli ISEF stessi.

Per il personale docente e il personale tecnico e amministrativo valgono, in quanto applicabili, le norme fissate nel precedente articolo per l'ISEF statale di Roma.

L'articolo 8, oltre a far salvi i titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, fissa come termine ultimo per la vigenza del pareggiamento l'anno accademico successivo a quello di vigenza del secondo piano di sviluppo universitario adottato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 9 detta norme per la costituzione delle commissioni di concorso a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle nuove facoltà, garantendone in ogni caso la costituzione anche con ricorso a esperti stranieri.

L'articolo 10 prevede che, per il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da istituire nel piano di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della legge, e nel piano successivo, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con suoi decreti ai sensi della legge n. 245 del 1990.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT

Art. 1.

(Finalità)

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

Art. 2.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita con decreto emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonché le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti

secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

*(Istituto superiore
di educazione fisica statale di Roma)*

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'Università «Tor Vergata» di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla Università «Tor Vergata» di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la valutazione del curriculum didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di

comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'Università «Tor Vergata» di Roma con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati)

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in una sede decentrata della medesima.

2. La convenzione deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

4. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1992 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1992 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, relativamente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra l'altro, alla valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno

accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

Art. 9.

(Costituzione delle facoltà - Concorsi)

1. Per la costituzione delle facoltà, previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

Art. 10.

(Determinazione delle sedi)

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente

alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.